

LUISS

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
“Guido Carli”

Facoltà di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Processuale Civile

**L'INTERVENTO DEI CREDITORI
NELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA**

RELATORE

Prof. Bruno Capponi

CANDIDATO

Bernardis Ilaria

Matr. 056513

CORRELATORE

Prof. Nicola Picardi

ANNO ACCADEMICO 2007/2008

INDICE

INTRODUZIONE.....p. 1

CAPITOLO I

ORIGINI STORICHE ED EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'ISTITUTO DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI

1. Responsabilità patrimoniale del debitore e concorso dei creditori: dal *code Napoléon* del 1804 al codice civile del regno d'Italia.....p. 9

2. I diversi sistemi di concorso e la soluzione adottata dal legislatore del 1865.....p. 16

 2.1 I progetti di riforma del codice di procedura civile del 1865.....p. 21

3. Caratteri essenziali del codice di rito del 1940.....p. 27

 3.1 Alcune questioni interpretative: l'accertamento anticipato e l'indicazione del "titolo" del credito.....p. 30

 3.2 Proposte di modifica del codice.....p. 40

CAPITOLO II

IL SISTEMA ATTUALE.

REQUISITI, FORMA E TEMPI DELL'INTERVENTO

1. I creditori legittimati all'intervento.....p. 46
 - 1.1 L'intervento dei creditori titolati.....p. 50
 - 1.2 Le ipotesi di intervento *sine titulo*: i creditori titolari di un diritto reale di garanzia.....p. 59
 - 1.3 *Segue*: l'intervento del creditore sequestrante.....p. 63
 - 1.4 *Segue*: l'intervento fondato sulle scritture contabili.....p. 70
2. Il procedimento di riconoscimento dei creditori intervenuti *sine titulo*....p. 77
 - 2.1 Gli effetti del riconoscimento.....p. 82
 - 2.2 L'accertamento anticipato dei crediti nel sistema attuale.....p. 87
3. L'intervento provocato: l'avviso ai creditori iscritti.....p. 92
4. La forma dell'intervento.....p. 102
5. Intervento tempestivo e tardivo.....p. 112
6. L'estensione del pignoramento.....p. 120

CAPITOLO III
GLI EFFETTI DELL'INTERVENTO ED I POTERI
PROCESSUALI DEI CREDITORI CONCORRENTI

1. Gli effetti dell'intervento.....p. 126

 1.1 Il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato.....p. 128

 1.2 Il diritto di partecipare all'espropriazione del bene pignorato.....p. 133

 1.3 Il diritto di provocare gli atti espropriativi.....p. 136

2. Intervento ed interruzione della prescrizione.....p. 145

BIBLIOGRAFIA.....p. 149

INDICE DI GIURISPRUDENZA.....p. 165

RIASSUNTO

Il processo esecutivo – o attività giurisdizionale di esecuzione forzata - costituisce l'oggetto della disciplina contenuta nel terzo libro del codice di procedura civile vigente nel quale sono previsti e regolati quegli strumenti processuali che permettono al titolare di un diritto, precisamente espresso in un titolo esecutivo, di giungere alla sua concreta attuazione senza, o anche contro, la volontà del soggetto obbligato mediante l'intervento degli organi giurisdizionali.

L'azione di esecuzione forzata ha quindi la finalità di realizzare coattivamente l'effettivo soddisfacimento del diritto del creditore, l'esecuzione materiale del diritto sostanziale. L'attuazione concreta del diritto, accertato con provvedimento del giudice o attestato da un atto al quale la legge attribuisce efficacia esecutiva, in assenza di uno spontaneo adempimento da parte dell'obbligato, si realizza nel processo esecutivo.

Il terzo libro del codice di procedura civile è articolato in sei titoli: tre di essi disciplinano gli istituti comuni all'esecuzione civile (il primo contiene le disposizioni relative al titolo esecutivo ed al precetto, il quinto alle opposizioni, il sesto è dedicato a sospensione ed estinzione quali episodi eventuali che si possono inserire nel processo esecutivo e del quale possono determinare l'arresto), mentre gli altri tre disciplinano i singoli processi di esecuzione. In particolare, il titolo secondo regola

l'esecuzione per espropriazione forzata, il terzo l'esecuzione per consegna o rilascio, il quarto l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare (o disfare).

Si può dire che il processo esecutivo per antonomasia è quello per espropriazione forzata¹.

I processi esecutivi per consegna o rilascio e per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare trovano infatti applicazione in situazioni specifiche, ove si tratta di dare pratica soddisfazione al diritto ad una prestazione che si giustifica o in rapporto ad un bene determinato (la cosa mobile da consegnare, il bene immobile da rilasciare) ovvero ad una particolare attività, o anche ad un *pati*, cui risulta tenuto il soggetto passivo dell'obbligazione e, in prospettiva, dell'esecuzione forzata. Per questa ragione si parla comunemente, in rapporto ai due ultimi processi, di *esecuzione forzata in forma specifica*: tale terminologia, che non risulta mai adottata dal codice di procedura, si rinviene nel codice civile, che disciplina tali forme di esecuzione negli articoli 2930 ss.

Il processo esecutivo per esecuzione forzata ha invece portata generale. L'espropriazione forzata è la forma di tutela propria dei diritti di credito e mira a privare il debitore della proprietà dei suoi beni, che devono essere venduti a terzi in modo da consentire la loro trasformazione in denaro e la ripartizione del ricavato tra i creditori.

Il potere di espropriare i beni del debitore è attribuito al creditore dall'art. 2910 c.c., ove si legge che “*il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far*

¹ VERDE G., CAPPONI B., *Profili del processo civile, vol. 3 – Processo di esecuzione e procedimenti speciali*, Jovene Editore, Napoli, 1998, 5

espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile". Il creditore può quindi apprendere, attraverso il pignoramento, uno qualsiasi dei beni che costituiscono il patrimonio del debitore, al fine di conseguire quanto è a lui dovuto. In virtù del principio della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), tutti i beni presenti e futuri del debitore costituiscono una garanzia generale, in funzione dell'adempimento delle obbligazioni, e sono potenzialmente soggetti all'azione esecutiva di ciascun creditore.

Da parte sua, il debitore è costretto a subire la privazione delle facoltà di godimento e di disposizione dei propri beni, che vengono alienati per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni che non sono state da lui spontaneamente adempiute.

Le norme sul processo di espropriazione, contenute nel codice di procedura civile, regolano i complessi meccanismi, attraverso i quali si giunge a questo trasferimento coattivo dei beni del debitore.

Nell'ipotesi di aggressione esecutiva dei beni del debitore, la legge processuale prevede uno specifico istituto, che regola l'eventuale partecipazione al riparto delle somme che vengono ricavate dalla espropriazione e che sono destinate ad essere distribuite tra i creditori del comune debitore.

Tale istituto prende il nome di *intervento* e trova il suo fondamento negli artt. 2740 e 2741 del codice civile.

L'art. 2740, come già in precedenza accennato, stabilisce il *principio della responsabilità patrimoniale*, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

La universalità della garanzia patrimoniale, che ha per oggetto l'intero patrimonio, comporta l'estensione di questa garanzia nei confronti di tutti i creditori, nel senso che i beni del debitore non garantiscono l'adempimento di una sola obbligazione, ma di tutte indistintamente quelle assunte dalla medesima persona verso chiunque altro. Questa proiezione della responsabilità patrimoniale a tutela di ciascun creditore fa sì che essa è per sua stessa natura concorsuale, vale cioè per tutti i creditori come sancito espressamente dall'art. 2741 c. c. (principio della *par condicio creditorum*).

Tale articolo regola l'ipotesi, frequente nei rapporti giuridici, in cui il debitore sia tenuto ad adempiere una pluralità di obbligazioni nei confronti di più creditori e stabilisce che *“i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”*, le quali, a norma del secondo comma dello stesso articolo sono i privilegi, il pegno e le ipoteche.

La concorsualità è quindi conseguenza necessaria del fatto che la garanzia patrimoniale si estende a tutte le obbligazioni esistenti tra un singolo debitore ed i suoi creditori, che hanno diritto ad essere garantiti dal patrimonio del soggetto verso di loro obbligato.

Gli artt. 2740 e 2741 del codice civile vanno quindi letti unitariamente come se dicessero: *il debitore risponde nei confronti di tutti i suoi creditori dell'adempimento*

*delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*². Ecco perché il nostro ordinamento prevede che, nell'esecuzione aperta da un creditore, è possibile l'intervento di altri, i quali possono parteciparvi per chiedere la soddisfazione del proprio diritto.

Nella concreta organizzazione del processo di espropriazione è sempre stata storicamente avvertita la necessità di disciplinare l'espropriazione dei beni del debitore in modo da consentire la partecipazione di altri creditori, diversi da quello che ha promosso l'esecuzione.

Nella tradizione giuridica italiana, la legge ha sempre riconosciuto a tutti i creditori il diritto di intervenire nell'esecuzione forzata, anche se sforniti di titolo esecutivo.

Il codice di procedura civile del 1865 disegnava l'espropriazione come il luogo di azione del solo creditore procedente, aprendo le porte agli interventi solo nella fase distributiva e nella forma della "opposizione sul prezzo" nell'espropriazione mobiliare e di quella della "domanda di collocazione" nella immobiliare, allo scopo di garantire il conseguimento di un'utile collocazione nel riparto del ricavato.

Nel codice del 1940, l'organizzazione del concorso assume caratteristiche completamente diverse.

L'espropriazione forzata risulta costruita come un processo aperto a tutti creditori, titolati o meno, i quali possono liberamente intervenire in esso, senza attendere che giunga nella fase di ripartizione del ricavato.

² LUISO F. P., *Diritto processuale civile, vol. III – Il processo esecutivo*, 3° ed., Giuffrè, Milano, 2000, 102

I creditori non svolgono più opposizione sul prezzo della vendita forzata, ma propongono domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e, se in possesso di titolo esecutivo, possono assumere l'iniziativa dei singoli atti del processo, ivi compresa l'istanza di vendita o di assegnazione. Quindi, mentre l'abrogato codice del 1865, assegnando al precedente la rappresentanza *de iure* di tutti gli aventi diritto al concorso, concepiva come eccezionale la sostituzione di questi negli atti di impulso della procedura (attraverso la c.d. *surroga*), il legislatore del 1940 costruisce l'iniziativa di altri creditori come un'ipotesi del tutto normale, in presenza di due condizioni: il possesso del titolo esecutivo e la tempestività dell'intervento³.

La scelta del legislatore di dare attuazione al principio della *par condicio creditorum* anche nella espropriazione singolare comporta però un grosso prezzo in punto di complicazioni del processo e quindi della sua funzionalità.

Rispetto al modello di processo "a porte aperte", delineato nel codice del 1940, viene, infatti, infatti a crearsi un rilevante problema: il legislatore non ha stabilito alcun controllo preventivo in ordine all'ammissibilità degli interventi, partendo dal presupposto che, durante tutta la fase espropriativa, non si ponga un problema di accertamento dei crediti degli intervenuti non muniti di titolo esecutivo. Si ritiene infatti che, in questa fase, non vi sia alcun pregiudizio a carico del debitore in caso di intervento di un soggetto che, in realtà, non è affatto creditore e che, di conseguenza, non vi sia un suo interesse a contrastare tale partecipazione. L'accertamento del

³ VERDE G., CAPPONI B., *op. cit.*, 136

credito dei soggetti non muniti di titolo può essere eventualmente provocato in sede di distribuzione del ricavato, a seguito di opposizione *ex art. 512 c.p.c.*.

Queste premesse si rivelano però inesatte. Innanzitutto, il creditore privo di titolo non concorre solamente alla distribuzione ma partecipa anche all'espropriazione. Competono infatti ai creditori non titolati diversi poteri: costoro devono essere sentiti all'udienza in cui è prevista la pronuncia dei provvedimenti per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita (artt. 530, 552, 569), all'udienza fissata quando l'incanto dell'immobile è andato deserto (art. 590), nonché sull'offerta di acquisto dell'immobile pignorato (art. 572, comma 1) ed il loro dissenso è sufficiente a far respingere l'offerta di acquisto dell'immobile nella vendita senza incanto, nel caso in cui questa non abbia superato di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 568 (art. 572, comma 2); seppur tra dubbi e contrasti, si ritiene altresì che i creditori *sine titulo* possano chiedere l'assegnazione del credito pignorato ovvero delle cose mobili o immobiliari rimaste invendute all'incanto, la nomina di un custode diverso dal debitore nell'espropriazione immobiliare, la proroga del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto, la cessazione dell'amministrazione giudiziaria⁴.

Inoltre, vi sono talune ipotesi (conversione e riduzione del pignoramento, cessazione della vendita a lotti) rispetto alle quali si pone il problema dell'esistenza e dell'ammontare del credito degli interventori, prima che il processo sia entrato nella fase della distribuzione del ricavato, giacché dalla soluzione di tale problema dipende

⁴ ORIANI R., "La determinazione dei crediti ai fini del concorso", *op. cit.*, 141

l'individuazione della somma di denaro da sostituire al bene pignorato, la cessazione o meno della vendita a lotti, la riduzione o meno del pignoramento. E ci si chiede se sia tollerabile che il debitore debba subire pregiudizi a causa dell'intervento di creditori non titolati, il cui credito sia inesistente o di ammontare radicalmente inferiore a quanto da essi affermato⁵.

L'interrogativo acquista particolare rilievo proprio alla luce del fatto che, se alla stregua dell'art. 499 del codice del 1940, possono utilmente intervenire nel processo espropriativo i soggetti, ancorché non muniti di titolo esecutivo, che siano comunque titolari, nei confronti dell'esecutato, con riguardo all'esecuzione immobiliare, di un credito certo e liquido (art. 563) e, nella mobiliare e presso terzi, anche esigibile (artt. 525 e 551), l'ordinamento non appresta esplicitamente in favore del debitore alcuno strumento idoneo a dirimere immediatamente le contestazioni relative all'esistenza e all'ammontare dei crediti affermati dagli intervenuti in assenza di titoli esecutivi.

Se è certamente possibile far valere tali contestazioni avverso il creditore pignorante e gli interventori titolati mediante lo strumento tipico dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., un'analoga previsione non è invece rinvenibile con riguardo agli interventori non titolati per i quali ogni verifica pare dover essere necessariamente rimandata alla fase distributiva. Il legislatore del 1940 sembra dunque aver dimenticato di considerare che la verifica di merito di tutti i crediti può

⁵ PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene Editore, Napoli, 2002, 737; ORIANI R., "Brevi note sull'ambito di applicazione dell'opposizione agli atti esecutivi", nota a Cass. 26 gennaio 1987, n. 714 in *Foro Italiano*, 1988, I, 2, 3041

rivelarsi necessaria, prima ed indipendentemente dalla distribuzione, per molteplici effetti ⁶.

L'istituto dell'intervento dei creditori è stato coinvolto nelle modifiche relative al procedimento di esecuzione forzata, realizzate attraverso le recenti riforme della XIV legislatura.

Le modifiche apportate alla disciplina dell'intervento dei creditori sono state assai profonde e il quadro che si presenta all'interprete è particolarmente complesso, anche perché espressione di sforzi riformatori non pienamente coincidenti tra loro.

Per quanto riguarda i soggetti legittimati ad intervenire, in un primo tempo, con la legge 80/2005, l'intervento nell'espropriazione viene limitato ai soli creditori titolati.

Va subito sottolineato che la regola dell'esclusione dei creditori sforniti di titolo, già nella prospettiva rigorosa della legge 80, non è davvero assoluta. La previsione deve infatti essere integrata ammettendo ad intervenire anche chi sia munito di un titolo che lo legittima a realizzare coattivamente la pretesa risultante dallo stesso, ancorché detto titolo non rientri tra quelli esecutivi in senso proprio. E' il caso, ad esempio, di chi possa avvalersi di un provvedimento cautelare avente ad oggetto somme di denaro, di cui all'art. 669-*duodecies*, prima parte, c.p.c.: l'identità della situazione,

⁶ STORTO A., "Commento agli artt. 499, 500, 510 c.p.c.", in AA.VV. *Commentario alle riforme del processo civile*, vol. II – *Processo di esecuzione*, a cura di Briguglio A., Capponi B., Cedam, Padova, 2007,122; ORIANI R., "Brevi note sull'ambito di applicazione dell'opposizione agli atti esecutivi", *op. cit.*, 3041

dal punto di vista sostanziale, non consente di discriminare, in ragione di un dato meramente formale⁷.

Sono altresì legittimati all'intervento i titolari di diritti reali immobiliari, nel caso in cui partecipi all'esecuzione il creditore ipotecario cui tali diritti non siano opponibili: infatti, ai sensi dell'art. 2812, comma 2°, c.c., il diritto reale immobiliare si converte nel diritto di partecipare al riparto per equivalente pecuniario, con preferenza rispetto ai creditori posteriormente iscritti⁸.

Ai creditori sforniti di titolo esecutivo non viene riconosciuto il diritto di proporre intervento, salvo qualora abbiano colpito, prima del pignoramento, con un sequestro conservativo i beni poi sottoposti ad espropriazione, oppure il loro credito sia assistito da un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o, ancora, da un diritto di pegno. Vi è da dire che tali soggetti non sono tecnicamente creditori "concorrenti", bensì titolari di un mero diritto all'accantonamento delle somme loro spettanti, sottoposto ad un termine discrezionalmente stabilito dal giudice e comunque per legge non superiore a tre anni⁹.

⁷ SALETTI A., "Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata", in *Rivista di diritto processuale*, n. 1, 2006, 204; STORTO A., "Commento agli artt. 499, 500, 510 c.p.c.", in AA.VV. *Commentario alle riforme del processo civile, vol. II – Processo di esecuzione*, a cura di Briguglio A., Capponi B., Cedam, Padova, 2007, 147; PROTO PISANI A., "Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla legge n. 80 del 2005. Premessa", in *Foro Italiano*, 2005, V, 92, che richiama, esemplificando, i casi dell'art. 700 c.p.c., dell'art. 446 c.c. e dell'art. 24 della legge 990/1969

⁸ TEDOLDI A., "L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione forzata", in *Rivista di diritto processuale*, 2006, 1305; CAPPONI B., "L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura (dalla competitività alla Kessler, passando per gli interventi correttivi: leggi 14.5.2005, n. 80; 28.12.2005, n. 263; 24.2.2006, n. 52)" in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 1/2006, 25

⁹ CAPPONI B. "L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura", *op. cit.*, 25; SALETTI, A., *op. cit.*, 199-200

La situazione viene profondamente modificata dalla legge 263/2005, con la quale sono ammessi all'intervento anche coloro che, pur sforniti di titolo, hanno, al momento del pignoramento, un diritto di credito *“risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile”*.

In questo nuovo quadro, anche i diritti conseguenti all'intervento mutano profondamente: essi, infatti, per quel che concerne i creditori sforniti di titolo esecutivo, non sono più rappresentati necessariamente dal diritto all'accantonamento, ma vengono a dipendere dal comportamento del debitore.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, quando dispone la vendita dei beni pignorati, deve fissare un'udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti sforniti di titolo esecutivo. Il debitore, all'atto della comparizione, dovrà dichiarare quale dei crediti degli intervenuti egli intende riconoscere e in qual misura. Se non compare, i crediti si hanno per riconosciuti.

Gli intervenuti i cui crediti vengono, espressamente o tacitamente, riconosciuti, hanno diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, eventualmente in misura solo parziale, se tale sia stato il riconoscimento. Al contrario, quelli che hanno visto i propri crediti disconosciuti, hanno diritto ad ottenere solo l'accantonamento delle somme che essi spetterebbero, sempre che facciano istanza e dimostrino di aver proposto, nei 30 giorni successivi all'udienza di comparizione, l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.

Le motivazioni alla base della modifica in senso restrittivo della disciplina dei presupposti di ammissibilità dell'intervento risiedono nella necessità di eliminare alla

radice le problematiche insorte sotto la vigenza della precedente regolamentazione dell'istituto.

La peculiarità del procedimento di esecuzione è l'essere stato delineato dal legislatore come un processo volto esclusivamente all'attuazione del programma del titolo esecutivo sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, il quale è, di conseguenza, liberato da ogni obbligo di accertamento cognitivo riguardante il titolo stesso.

Tuttavia in un sistema come quello precedente, caratterizzato dall'apertura alla partecipazione di ogni creditore, in determinate situazioni il giudice dell'esecuzione non poteva esimersi dal valutare anche l'esistenza del credito dell'intervenuto *sine titulo*. Tale valutazione era stata strutturata in maniera tale da risolversi in un implicito accertamento del credito del creditore non titolato, contravvenendo, quindi, alla logica stessa del sistema della tutela esecutiva.

La scelta di riservare il potere di intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo risponde dunque non solo ad un'esigenza di coerenza interna del sistema, ma anche ad *“un'esigenza di snellimento e semplificazione del processo esecutivo riducendo, con le incertezze connesse alla mera affermazione dell'esistenza del credito, anche gli incidenti cognitivi che ne erano la normale conseguenza”*¹⁰.

L'esistenza del titolo esecutivo renderà superfluo procedere all'accertamento del credito in una fase antecedente a quella distributiva come necessario per il passato in relazione ad istituti quali la riduzione o la conversione del pignoramento o la cessazione della vendita a lotti.

¹⁰ VACCARELLA R., “Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia”, in *Rivista di diritto processuale*, 1998, 367

Nonostante fosse stata messa in luce, sia in precedenti progetti di riforma che in commenti di dottrina¹¹, l'opportunità di eliminare, una volta effettuata la scelta della "porta chiusa", la distinzione tra creditori tempestivi e tardivi, determinata dal momento in cui l'atto di intervento viene depositato, tale differenziazione è sopravvissuta alle recenti riforme legislative.

E' stato invece generalizzato l'istituto dell'estensione del pignoramento (art. 499, 4° comma) originariamente contemplato, in virtù dell'abrogato art. 527 c.p.c., per la sola espropriazione mobiliare. Tale generalizzazione era già contenuta sia nel progetto della Commissione Tarzia sia nel d.d.l. Castelli recante "Modifiche urgenti al codice di procedura civile"¹².

Le innovazioni legislative hanno riguardato, inoltre, le norme relative agli effetti dell'intervento e ai poteri processuali dei creditori intervenuti.

¹¹ Le proposte di legge menzionate sono il disegno di legge delega n. 1463 del 1981 per il nuovo codice di procedura civile e, in tempi più recenti, il progetto di riforma del codice di procedura elaborato dalla Commissione Tarzia, del 1996. In dottrina, ORIANI R., "La determinazione dei crediti ai fini del concorso", *op. cit.*, 145, ha sostenuto che "una volta attribuita al possessore di un titolo esecutivo una sorta di prelazione processuale, non è il caso di riconoscere altre prelazioni, né al creditore pignorante in quanto tale, né ai creditori intervenuti tempestivamente: va accolto il suggerimento, avanzato già nel progetto del 1981, di eliminare la distinzione tra creditori tempestivi e tardivi, tutti i creditori potendo intervenire con pari diritto almeno fino all'atto finale della fase espropriativa in senso stretto, se non addirittura fino al tempo della distribuzione"; si chiedono invece "se risponda a canoni di ragionevolezza (continuare a) distinguere tra intervento tempestivo e tardivo, sebbene la tempestività dell'iniziativa processuale sia fenomeno per sé slegato dal possesso del titolo, come dimostra l'istituto dell'estensione del pignoramento.." CAPPONI B., STORTO A., "Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante "Modifiche urgenti al codice di procedura civile", in relazione al processo di esecuzione forzata", in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2001, 168

¹² Si veda il punto 34, lettera d) del progetto della Commissione Tarzia e l'art. 23 del d.d.l. Castelli. Già prima della novella del 2005 si era peraltro sostenuto che la portata applicativa delle norme in tema di estensione del pignoramento non rimanesse circoscritta all'esecuzione mobiliare, valendo in realtà per ogni tipo di espropriazione: LUISO F. P., *Diritto processuale civile, vol. III – Il processo esecutivo, op. cit.*, 115; PICARDI N., (a cura di), *Codice di Procedura Civile*, 3° ed. con commento alle riforme del processo civile 2005-2006 di Asprella C., Giuffrè, Milano, 2006, 89

BIBLIOGRAFIA

- AGOSTINO F., “Effetti del mancato avviso ai creditori iscritti, di cui all’art. 498 c.p.c.”, in *Giurisprudenza Italiana*, 1963, parte I, 373 ss.
- ANDRIOLI V., *Il concorso di creditori nell’esecuzione singolare*, Roma, Foro Italiano, 1937
- ANDRIOLI V., *Commento al codice di procedura civile, vol. III – Del processo di esecuzione*, Jovene Editore, Napoli, 1957
- ANDRIOLI V., “Sulla interruzione sospensione della prescrizione del diritto controverso”, in *Rivista di diritto processuale*, 1964, 621 ss.
- ANDRIOLI V., voce “Intervento dei creditori”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972
- BALENA G., BOVE M., *Le riforme più recenti del processo civile: commento sistematico delle disposizioni processuali di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni*, Cacucci, Bari, 2006
- BARLETTA A., *Questioni sul nuovo titolo esecutivo*, www.judicium.it
- BARONE M. R., “L’intervento dei creditori nell’espropriazione”, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 2000, 205 ss.
- BARRECA G. L., *L’intervento dei creditori, il piano di riparto e le controversie distributive dopo la riforma delle procedure esecutive immobiliari*, www.judicium.it
- BONSIGNORI A., *L’esecuzione forzata*, Giappichelli, Torino, 1996
- BOVE M., CAPPONI B., MARTINETTO G., SASSANI B., *L’espropriazione forzata*, collana *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da A. Proto Pisani, UTET, Torino, 1988
- BUCCI A., SOLDI A., *Le nuove riforme del processo civile*, Cedam, Padova, 2006

- BUCOLO F., *Il processo esecutivo ordinario*, Cedam, Padova, 1994
- CAMPESE G., *L'espropriazione forzata immobiliare: dopo la legge 14.5.2005, n. 80*, Giuffrè, Milano, 2005
- CAPPONI B., "L'intervento del creditore sequestrante nel processo di espropriazione del bene successivamente pignorato", in *Rivista di diritto processuale*, 1987, 848 ss.
- CAPPONI B., *La verifica dei crediti nell'espropriazione forzata*, Jovene Editore, Napoli, 1990
- CAPPONI B., *Studi sul processo di esecuzione forzata*, Giappichelli, Torino, 1999
- CAPPONI B., "Ultime su intervento, prova del credito, conversione del pignoramento, contestazioni dell'esecutato, controllo *ex officio* della legittimazione al concorso", in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2000, 634 ss.
- CAPPONI B., "Alcuni problemi su contraddittorio e processo esecutivo (alla luce del nuovo art.111 della Costituzione)", in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2001, 28 ss.
- CAPPONI B., "Par condicio e intervento dei creditori" in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2005, 249 ss.
- CAPPONI B., "L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura (dalla competitività alla Kessler, passando per gli interventi correttivi: leggi 14.5.2005, n. 80; 28.12.2005, n. 263; 24.2.2006, n. 52)", in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2006, 22 ss.
- CAPPONI B., "Note sull'entrata in vigore delle recenti novelle al codice di procedura civile (leggi nn. 80/2005, 263/2005 e 52/2006)", in *Giurisprudenza Italiana*, 12-2006, 2445 ss.
- CAPPONI B., *L'opposizione distributiva dopo la riforma dell'espropriazione forzata*, www.judicium.it
- CAPPONI B., "L'accertamento dei crediti nell'espropriazione forzata dopo le leggi 80 e 263 del 2005", in *Corriere Giuridico*, 6, 2008, 871 ss.
- CAPPONI B., *Lineamenti del processo esecutivo*, Zanichelli, Bologna, 2008

- CAPPONI B., STORTO A., “Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante “Modifiche urgenti al codice di procedura civile”, in relazione al processo di esecuzione forzata”, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 2001, 163 ss.
- CAPUTO E., “L’estinzione del processo esecutivo in seguito a rinuncia dei creditori intervenuti”, in *Rivista di diritto processuale*, 1976, 384 ss
- CARPI F., “Alcune osservazioni sulla riforma dell’esecuzione per espropriazione forzata”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2006, 215 ss.
- CASTORO P., *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Giuffrè, Milano, 1994
- CECCHHELLA C., BOVE M., *Il nuovo processo civile : commento alle novità riguardanti il processo di cognizione ed esecutivo, il processo arbitrale e il giudizio di cassazione : aggiornato alla legge 24 febbraio 2006, n. 52 sulle esecuzioni mobiliari e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 in materia di separazione e affidamento condiviso*, coordinamento scientifico a cura di C. Cecchella, Il Sole 24 ORE, Milano, 2006
- CHIARLONI S., *Le recenti riforme del processo civile - Tomo I*, Zanichelli, Bologna, 2007
- CIPRIANI F., “Il processo civile italiano dal codice napoleonico al 1942”, in *Rivista di Diritto Civile*, 1996, I, 67 ss.
- CONSOLO C., “Note in tema di estensione del pignoramento e sua opponibilità”, in *Rivista di diritto processuale*, 1980, 802 ss.
- CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 5° ed., Cedam, Padova, 2006
- CONSOLO C., LUISO F. P. (a cura di), *Codice di procedura civile commentato. Vol. II, art. 323-632*, edizione diretta da Claudio Consolo, Ipsoa, Milano, 2007
- CONTE R., “Osservazioni a prima lettura sull’art. 499 c.p.c. novellato e profili di costituzionalità dei limiti all’intervento del creditore sequestrante”, in *Giurisprudenza Italiana*, 2005, 1783 ss.
- CONTE R., *La riforma delle opposizioni e dell’intervento nelle procedure esecutive con requiem per il sequestro conservativo*, www.judicium.it
- CORDOPATRI F., “Le nuove norme sull’esecuzione forzata”, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, 751 ss.

- CORSARO V., BOZZI S., *Manuale dell'esecuzione forzata*, Giuffrè, Milano, 1996
- CRIVELLI A., *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, serie *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di Paolo Cendon, UTET, Torino, 2006
- D'AQUINO F., "L'intervento dei creditori", in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 4, 2006, 773 ss.
- DE SANTIS F., "Esistenza e prova del titolo esecutivo dei creditori intervenuti", in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 3, 2001, 365 ss.
- DESIATO O., "L'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata", in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2, 2007, 277 ss.
- DONVITO A., *Il processo esecutivo immobiliare. Aggiornato alla legge 14 maggio 2005, n. 80*, Giappichelli, Torino, 2005
- FABIANI E., "Intervento dei creditori" in AA.VV. *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro Italiano*, 2005, V, 116 ss.
- FRISINA E., "Intervento del creditore sequestrante nel processo esecutivo e sua partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni sequestrati", in *Giurisprudenza di merito*, 1985, 1076 ss.
- GARBAGNATI E., *Il concorso di creditori nell'espropriazione singolare*, Giuffrè, Milano, 1938
- GARBAGNATI E., voce "Concorso dei creditori" in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, Giuffrè, Milano, 1961
- GARBAGNATI E., "Espropriazione e distribuzione della somma ricavata", in *Rivista diritto processuale*, 1971, 175 ss.
- GARBAGNATI E., *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Giuffrè, Milano, 1983
- GRASSO E., "La riforma del processo civile e l'esecuzione forzata", in *Giurisprudenza italiana*, 1991, parte IV, 129 ss.

- LUGO A., *Manuale di diritto processuale civile*, 16° ed. a cura di De Angelis C., Giuffrè, Milano, 2006
- LUISO F. P., *Diritto processuale civile, vol. III – Il processo esecutivo*, 3° ed., Giuffrè, Milano, 2000
- LUISO F. P., *Appunti sulla riforma*, www.judicium.it
- LUISO F. P., SASSANI B., *La riforma del processo civile*, Giuffrè, Milano, 2006
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, 18° ed., Giappichelli, Torino, 2006
- MICCOLIS G., “Pignoramento, ricerca dei beni da pignorare, estensione del pignoramento”, in AA.VV. *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro Italiano*, 2005, V, 111 ss.
- MONTELEONE G., “Sullo eguale diritto di essere soddisfatto sui beni del debitore”, in *Rivista diritto processuale*, 1996, 276 ss.
- MONTELEONE G., *Compendio di diritto processuale civile*, Cedam, Padova, 2001
- MONTESANO L., “La cognizione sul concorso dei creditori nell’esecuzione ordinaria”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1968, 561 ss.
- MORTARA L., *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, vol. V- Dell’esecuzione forzata sui beni*, Casa Editrice Vallardi, Milano, 1908
- NASI A., *Titolo di credito e concorsualità nell’espropriazione*, Giuffrè, Milano, 1986
- ORIANI R., “Estinzione del processo e interruzione della prescrizione”, in *Foro Italiano*, 1980, I, c. 1364
- ORIANI R., “Brevi note sull’ambito di applicazione dell’opposizione agli atti esecutivi”, in *Foro Italiano*, 1988, I, 2, 3041
- ORIANI R., “La determinazione dei crediti ai fini del concorso”, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1993, 163 ss.
- PEPE I. (a cura di), *Codice Civile (1865) – Testo non commentato*, Esselibri Simone, Napoli 1996.

- PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia (1865)*, collana *Testi e documenti per la storia del processo*, Giuffrè, Milano, 2004
- PICARDI N., *Manuale del processo civile*, Giuffrè, Milano, 2006
- PICARDI N. (a cura di), *Codice di Procedura Civile*, 3° ed. con commento alle riforme del processo civile 2005-2006 di Asprella C., Giuffrè, Milano, 2006
- PROTO PISANI A., “Appunti sull’esecuzione forzata”, in *Foro Italiano*, 1994, V, 305 ss.
- PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene Editore, Napoli, 2002
- PROTO PISANI A., “Premessa” in AA.VV. Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, in *Foro Italiano*, 2005, V, 89 ss.
- PUGLIATTI S., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Giuffrè, Milano, 1935
- REDENTI E., *Profili pratici del diritto processuale civile*, 2° ed., Giuffrè, Milano, 1938
- SALETTI A., “Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata”, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1, 2006, 193 ss.
- SATTA S., *L’esecuzione forzata in Trattato di diritto civile italiano, vol. XV, tomo I, fasc. 2°*, Unione Tipografico – Editrice Torinese, Torino, 1963
- SATTA S., *Commentario al Codice di Procedura Civile, vol. III – Processo di esecuzione*, Casa Editrice Vallardi, Milano, 1966
- SATTA S., PUNZI C., *Diritto processuale civile*, 13° ed., Cedam, Padova, 2004
- SCHLESINGER P., “L’eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore” in *Rivista di diritto processuale*, 1995, 319
- STORTO A., “La riforma del processo espropriativo e l’accertamento anticipato dei crediti: nuove coordinate per un vecchio problema”, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 2, 2007, 221 ss.
- STORTO A., “Commento agli artt. 499, 500, 510 c.p.c.”, in AA.VV. *Commentario alle riforme del processo civile, vol. II – Processo di esecuzione*, a cura di Briguglio A., Capponi B., Cedam, Padova, 2007
- TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990

- TARZIA G., “Il giusto processo di esecuzione”, in *Rivista di diritto processuale*, 2002, 346 ss.
- TARZIA G., “Par aut dispar condicio creditorum”, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, 1 ss.
- TEDOLDI A., “L’oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell’espropriazione forzata”, in *Rivista di diritto processuale*, 2006, 1297 ss.
- TRAMONTANO L., *Il processo di esecuzione civile dopo la riforma del 2005. Primo commento organico*, Halley Editrice, 2005
- TRAVI A., voce “Intervento di creditori nell’esecuzione”, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VIII, UTET, Torino, 1962
- VACCARELLA R., “Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia”, in *Rivista di diritto processuale*, 1998, 364 ss.
- VALCAVI G., “Osservazioni e proposte sullo schema di progetto di riforma del codice di procedura civile, per quanto riguarda l’espropriazione forzata”, in *Rivista di diritto processuale*, 1985, 89 ss.
- VELLANI M., “Questioni in tema d’intervento dei creditori privilegiati nell’espropriazione”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1955, 392 ss.
- VERDE G., *Intervento e prova del credito nell’espropriazione forzata*, Giuffrè, Milano, 1968
- VERDE G., “La disciplina dell’esecuzione forzata secondo il disegno di legge delega per un nuovo codice di procedura civile”, in *Rivista di diritto processuale*, 1982, 71 ss.
- VERDE G., CAPPONI B., *Profili del processo civile, vol. 3 – Processo di esecuzione e procedimenti speciali*, Jovene Editore, Napoli, 1998
- VERDE G., *Le modifiche al codice di procedura civile*, Jovene Editore, Napoli, 2006
- VIGORITO F., *Le procedure esecutive dopo la riforma – L’ esecuzione forzata in generale (artt. 474-512 cod. proc. civ.)*, Giuffrè Editore, Milano, 2006
- ZANZUCCHI M. T., *Diritto processuale civile, vol. III – Del processo di esecuzione*, 5° ed., Giuffrè, Milano, 1964
- ZIINO S., “Art. 499. Intervento” in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4-5, 2006, 1050 ss.

-ZIINO S., “Art. 500. Effetti dell’intervento” in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4-5, 2006, 1061 ss.

-ZIINO S., *Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato*, www.judicium.it

-ZIINO S., *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, Palermo, 2004

INDICE DI GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza di merito

- Trib. Roma 13-02-1956, in *Temi Romana.*, 1956, 209
- Trib. Taranto, 25-05-1977, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1978, II, 115
- Corte d’Appello di Bologna, 15-09-1977, in *Giurisprudenza Italiana*, 1980, I, 2, 37
- Trib. Bolzano 28-08-1984, in *Giurisprudenza di Merito*, 1985, 1072
- Trib. Bologna, 18-03-1986, in *Rivista di diritto processuale*, 1986, 676

Giurisprudenza di legittimità

- Cass. 22-05-1963, n. 1327 in *Foro Italiano*, 1964, I, 440
- Cass. 10-01-1964, n. 65, in *Foro Italiano*, 1964, I, c.28
- Cass. 8-09-1970, n. 1348, in *Foro Italiano*, 1971, I, 451
- Cass. 2-05-1975, n. 1691, in *Rivista di diritto processuale*, 1976, fasc. 2, 384
- Cass. 25-06-1977, n. 2733, in *Giurisprudenza italiana*, 1977, I, 2243

- Cass. 10-11-1979, n. 5798, in *Massimario di giustizia civile*, 1979, fasc. 11
- Cass. 17-12-1984, n. 6603, in *Giustizia civile*, 1985, I, 3134
- Cass. 04-09-1985, n. 4612, in *Foro Italiano*, 1986, fasc. 2, parte 1, 494
- Cass. 26-01-1987, n. 714, in *Foro Italiano*, 1988, I, 3041
- Cass. 22-03-1993, n. 3379, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, I, 1, 2268
- Cass. 24-6-1993, n. 6999, in *Repertorio del Foro Italiano*, 1993, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 18
- Cass. 14-09-1993, n. 9511
- Cass. 2-11-1993, n. 10818
- Cass. 1-03-1994, n. 2023, in *Giurisprudenza italiana*, 1994, I, 1, 1716
- Cass. 30-01-1995, n. 567, in *Massimario della giustizia civile*, 1985, fasc. 1
- Cass. 3-10-1997, n. 9679, in *Massimario di Giustizia Civile*, 1997, 1857
- Cass. 1-09-1999, n. 9194 in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2000, 626
- Cass. 21-04-2000, n. 5266, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2001, 365
- Cass., 13-05-2003, n. 7296 richiamata in ZIINO S., “Art. 500. Effetti dell'intervento” in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4-5, 2006, 1062
- Cass. 30-11-2005, n. 26088, in *Ced*, RV 585844